



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 26 DEL 20-03-2020

Registro Generale n. 38

### ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N. 26 DEL 20-03-2020

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - ULTERIORI  
MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

#### IL SINDACO

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visti:**

- la Deliberazione del 31.01.2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23.02.2020 nr. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 23.02.2020 recante "*Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 5*";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*";
- il D.P.C.M. 01/03/2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 5*";
- il D.P.C.M. 04.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*", applicabili sull'intero territorio nazionale
- il D.P.C.M. 09.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*", applicabili sull'intero territorio nazionale
- il D.P.C.M. 11.03.2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6*", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26.02.2020 recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 08.03.2020 avente ad oggetto "*Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*".

**Rilevato** l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Evidenziato** che l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 stabilisce come *“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

**Evidenziato** che l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020) prevede di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

**Preso atto** del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID-19 nella Regione Abruzzo.

**Preso atto**, altresì, della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata *“pandemia”* dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**Ritenuto** necessario, al fine di limitare l'ulteriore diffusione dell'epidemia all'interno del territorio comunale, porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**Ritenuto**, pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID-19”, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

**Visto** Part. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

## **ORDINA**

al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020:

- nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
- in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità nelle quali rientrano l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

## **PRECISA**

1. sono fatte salve tutte le misure, le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità sovracomunali al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
2. l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

## **DISPONE**

1. gli organi di Polizia Municipale sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2. la trasmissione, per opportuna conoscenza a: Prefettura di L'Aquila; Questura di L'Aquila; Regione Abruzzo; Provincia di L'Aquila; Comando Stazione Carabinieri di Pizzoli; Ufficio di Polizia Municipale;
3. la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza;

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to Ing. Giovannino Anastasio

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 20-03-2020  
pubblicazione n. 242  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 20-03-2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
F.to Geom.Ioannucci Fabrizio

---

Copia conforme all'originale

Data 20-03-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Geom.Ioannucci Fabrizio

---